



Bruxelles, 5 dicembre 2018  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2018/0331(COD)

---

---

14978/18  
COR 1

CT 194  
ENFOPOL 595  
JAI 1232  
COTER 170  
CYBER 303  
TELECOM 440  
FREMP 216  
AUDIO 112  
DROIPEN 189  
CODEC 2160

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	14570/18
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online - Orientamento generale

---

La modifica a pagina 2, punto 4, seconda frase, non riguarda la versione italiana.

A pagina 5:

- Anziché: "7. La Repubblica ceca, la Danimarca e la Finlandia mantengono una riserva d'esame parlamentare sulla proposta.",

si legga: "7. La Repubblica ceca e la Danimarca ~~e la Finlandia~~ mantengono una riserva d'esame parlamentare sulla proposta."

- Al punto 9 è aggiunta la seguente frase: "Il Parlamento europeo ha nominato relatrice Helga Stevens (ECR, BE), commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE). Il 3 dicembre 2018 Daniel Dalton (ECR, UK) è stato nominato relatore in sostituzione di Helga Stevens."

A pagina 21, considerando 27, settima riga:

- Anziché: " ... Qualora un'autorità competente sia informata, da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro, dell'esistenza di un ordine di rimozione, non dovrebbe essere emesso un secondo ordine. ***Nel decidere in merito all'emissione di un ordine di rimozione, l'autorità competente dovrebbe prendere in debita considerazione qualsiasi notifica di un'interferenza con gli interessi di un'indagine ("prevenzione di conflittualità"). Qualora un'autorità competente sia informata, da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro, dell'esistenza di un ordine di rimozione, non dovrebbe essere emesso un secondo ordine. ...***",

si legga: "~~... Qualora un'autorità competente sia informata, da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro, dell'esistenza di un ordine di rimozione, non dovrebbe essere emesso un secondo ordine.~~ ***Nel decidere in merito all'emissione di un ordine di rimozione, l'autorità competente dovrebbe prendere in debita considerazione qualsiasi notifica di un'interferenza con gli interessi di un'indagine ("prevenzione di conflittualità"). Qualora un'autorità competente sia informata, da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro, dell'esistenza di un ordine di rimozione, non dovrebbe essere emesso un secondo ordine. ...***".

---